

TERRITORI in collaborazione con **Frigo Assicurazioni** e **ALLIANZ Global Assistance**, Compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha predisposto per tutti i Partecipanti ai propri viaggi una vantaggiosa convenzione Assicurativa. Di seguito riportiamo un estratto delle Condizioni di Assicurazione il cui testo integrale è depositato presso Territori e pubblicato sul sito www.territoriafrica.it per le garanzie **Annullamento**, **Spese Mediche**, **Assistenza alla persona** e **Bagaglio** le condizioni sono contenute integralmente nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA : PEOE - GARANZIE INCLUSE IN AUTOMATICO -

Annullamento Viaggio & Interruzione Soggiorno

Art. 1 - OGGETTO

L'assicurazione rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della quota d'iscrizione) dovuta per contratto dall'Assicurato all'Organizzatore del Viaggio od al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il viaggio e o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato, del coniuge o convivente more uxorio, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore. **1.2** - Malattia con ricovero ospedaliero o decesso dei nonni di Assicurati minorenni.

1.3 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo coniuge o convivente more uxorio, dei suoi figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore. **1.4** - Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso del cognato/a dell'Assicurato.

1.5 - Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato dell'Assicurato. **1.6** - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o nuova assunzione. **1.7** - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. **1.8** - Intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione

al viaggio. **1.9** - Convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore. **1.10** - Furto di documenti necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento prima della data di partenza prevista. Con riferimento ai punti indicati sub 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio. In caso di rinuncia a seguito di malattia, infortunio o decesso di una delle persone indicate agli artt. 1.1 e 1.2, e solo qualora fra gli Assicurati vi siano dei minorenni, viene rimborsata anche la penale addebitata per la contemporanea rinuncia dell'eventuale baby-sitter, purché assicurata ed espressamente segnalata sulla conferma di prenotazione.

Art. 2 - LIMITAZIONE

In sede di rimborso sarà applicato per ogni Assicurato uno scoperto, pari al **10%** dell'importo da risarcire, con un minimo in ogni caso di **€ 50,00**.

Art. 3 - ESCLUSIONI

3.1 - Dall'assicurazione sono esclusi gli infortuni e le malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nel penultimo capoverso dell' art. 1), come pure le malattie croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; sono escluse le patologie dovute da abuso di alcolici. E' escluso lo stato di gravidanza. **3.2** - Sono sempre escluse dalla garanzia le rinunce dovute a motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.6. **3.3** - Qualora l'Assicurato si iscriva insieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di

quelle persone indicate negli artt. 1.1, 1.2 e 1.3, che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti dagli artt. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, e 1.10 il rimborso sarà preso in considerazione solo per l'Assicurato direttamente coinvolto. **3.4** - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione vengano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'articolo 1, ALLIANZ Global Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato. In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di ALLIANZ Global Assistance di effettuare un controllo medico.

Art. 4 - INTERRUZIONE SOGGIORNO

In caso di:

a) rientro sanitario dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Interassistance, alla voce "Rientro Sanitario" oppure **b)** rientro anticipato a seguito di lutto in famiglia autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Interassistance alla voce "Rientro Anticipato" ALLIANZ Global Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito, con le seguenti modalità: • per il caso previsto al punto "a" il rimborso è riconosciuto al solo Assicurato malato o infortunato; • per il caso previsto al punto "b" il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente. Il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferrovieri/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione). Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.

CAPITALE ASSICURATO : FINO AL COSTO TOTALE DEL VIAGGIO

INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24 – Assistenza in generale e medica in particolare

- Centrale Operativa in funzione 24 h su 24
- Consulenza Medica
- Rientro sanitario
- Trasporto in Ambulanza
- Rientro sanitario
- Rientro della salma
- Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio assicurato
- Spese di Viaggio di un Familiare
- Rientro dei Figli minori di 13 anni
- Spese di Cura

- Spese supplementari di soggiorno
- Rientro al Domicilio
- Rientro Anticipato
- Invio Medicinali urgenti
- Invio Messaggi urgenti
- Rimborso Spese Telefoniche
- Interprete a disposizione
- Anticipo Cauzioni
- Anticipo Denaro
- Protezione Documenti

BAGAGLIO

Art. 1 - Oggetto

Sono assicurate contro **furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore** tutte le cose che l'Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un'impresa di trasporto. L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:

a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.)

b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cinesprese, ecc.)

c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.)

d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di **€ 103,29**, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata

con le fatture o ricevute di acquisto in originale. L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5.

Art. 2 - Limitazioni

2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato:

a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;

b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.).

2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € 51,65. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di ALLIANZ Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's chèques, carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d'arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinematografiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi.

b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;

c) i danni provocati dolosamente o per grave incuria dell'Assicurato; d) i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, collaggio di liquidi, tarne, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie;

e) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio;

f) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro

incastonatura;

g) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato; h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette;

i) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo;

j) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio.

3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell'automobile, nel camper o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall'esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento.

Art. 4 - Primo Rischio Assoluto

La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto ALLIANZ Global Assistance pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 Cod.Civ.

In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.

IN CASO DI SINISTRO – Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni finali (Validi per tutte le Garanzie)

Annullamento Viaggio

Art. 1 - In caso di annullamento avvisare immediatamente l'Agenzia dove è stato prenotato il viaggio e scrivere, entro 5 giorni a ALLIANZ Global Assistance Italia S.p.A. - Servizio Liquidazione Danni - P.le Lodi, 3 – 20137 Milano, allegando la certificazione medica o di ricovero e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia.

Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall'Agenzia di Viaggi ai sensi del D.Lgs. n. 111 del 17/3/1995, copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l'annullamento emessi dall'Organizzatore del viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio in originale (biglietti, voucher, visti, ecc.). L'Assicurato dovrà fornire a ALLIANZ Global Assistance tutte le informazioni richieste e mettere a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, egli libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a ALLIANZ Global Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ.

Art. 2 - L'Assicurato è tenuto a cedere a ALLIANZ Global Assistance, fino alla concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili,

mettendo in condizione ALLIANZ Global Assistance di esercitare tali diritti.

Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge italiana.

Interassistenza 24 ore su 24

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione, che sarà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

Dati Indispensabili all'Intervento

E' assolutamente indispensabile che siano comunicati i dati necessari all'intervento, e più precisamente:

- i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito
- il tipo di assistenza richiesto
- il numero del Certificato Assicurativo
- l'indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
- il numero telefonico (e a chi corrisponde) ove richiamare.

Consulenza Medica/Rientro Sanitario

Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare.

In caso di ricovero, fornire i dati relativi all'ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o l'infortunato.

Spese di Cura :

Conservare ed inviare entro 5 giorni a ALLIANZ Global

Assistance Italia S.p.A. - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Bagaglio

In caso di Danni subiti in Aeroporto:

- mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found". inoltrare sempre reclamo scritto a Vettore Aereo;

- furto: sporgere regolare denuncia scritta all'Ufficio di Polizia dell'aeroporto.

In caso di Danni subiti in altre circostanze:

sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al Vettore od all'Albergatore eventualmente responsabili.

In ogni caso: notificare il danno scrivendo entro 5 giorni a ALLIANZ Global Assistance Italia S.p.A. - P.le Lodi, 3 - 20137 Milano (Servizio Liquidazione Danni) presentando, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato in luogo dove si è verificato il danno, nonché la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

GARANZIE	Destinazione del Viaggio : ITALIA	EUROPA	MONDO
1) Annullamento Viaggio	Fino al Costo Totale del Viaggio		
2) Rimborso Quota Viaggio	Costo Viaggio non usufruito		
3) Bagaglio			
Furto, incendio, mancata riconsegna (..)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Limite per oggetto	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Acquisti di prima necessità	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
4) Assistenza alla Persona			
Spese di cura	€ 1.000,00	€ 5.200,00	€ 5.200,00

MODALITÀ DI ADESIONE ALLA GARANZIA ASSICURATIVA ANNULLAMENTO VIAGGIO

Per ciascun Cliente, la polizza assicurativa sarà inclusa ed emessa in automatico all'atto della prenotazione di uno dei nostri viaggi. Unica condizione è che i clienti devono essere Italiani, residenti in Italia.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito web : www.ilmiosinistro.it

Avvertenza

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale. Le Condizioni nella loro integrità sono consultabili sul sito www.territoriafrica.it o desunti dal certificato assicurativo che verrà consegnato al Viaggiatore insieme ai documenti di viaggio. Si consiglia di prenderne attenta visione perché solo ed esclusivamente quelle hanno valore contrattuale.